

Comune di Follonica

*per il servizio
di noleggio con conducente
svolto
mediante autovettura*

*Delibera Consiglio Comunale
n. 43 del 25 maggio 2005*



REGOLAMENTO

SOMMARIO

SOMMARIO

CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA E CONDUCENTE

Articolo 1	Definizione del servizio	1
Articolo 2	Disciplina del servizio	1
Articolo 3	Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione	1
Articolo 4	Condizioni d'esercizio	1
Articolo 5	Numero delle autorizzazioni	1
Articolo 6	Riconoscibilità delle autovetture	2
Articolo 7	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	2
Articolo 8	Operatività del servizio	2

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 9	Requisiti	3
Articolo 10	Accesso alla professione di noleggiatore	3

CAPO III - L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 11	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	4
Articolo 12	Contenuti del bando	4
Articolo 13	Titoli oggetto di valutazione	4
Articolo 14	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 15	Validità dell'autorizzazione	4
Articolo 16	Trasferibilità dell'autorizzazione	5

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 17	Caratteristiche delle autovetture	6
Articolo 18	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	6
Articolo 19	Acquisizione della corsa	6
Articolo 20	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	6
Articolo 21	Comportamento degli utenti	7
Articolo 22	Collaborazione alla guida	7
Articolo 23	Interruzione del trasporto	7
Articolo 24	Tariffe	7
Articolo 25	Contachilometri	7
Articolo 26	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente	7
Articolo 27	Responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio	8
Articolo 28	Reclami	8

CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 29	Addetti alla vigilanza	9
Articolo 30	Idoneità dei mezzi di servizio	9
Articolo 31	Sanzioni	9
Articolo 32	Sospensione dell'autorizzazione	9
Articolo 33	Revoca dell'autorizzazione	10
Articolo 34	Decadenza dell'autorizzazione	10
Articolo 35	Effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione	10
Articolo 36	Irrogazione delle sanzioni	10
Articolo 37	Abrogazione delle norme precedenti	10

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA E CONDUCENTE

Articolo 1

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Articolo 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 Gennaio 1992 n. 21 articolo 7 comma 1 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'Albo delle Imprese artigiane, previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati, che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente, indicate alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 21/1992.

4. Nei casi, di cui al comma 3 punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alle cooperative o al consorzio e rientrare in possesso con effetto immediato della titolarità dell'autorizzazione in caso di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dalle cooperative o dal consorzio invece l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso, così come previsto dall'articolo 7 comma 3 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21.

Articolo 4

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi, anche se rilasciata da Comuni diversi. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.
2. E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente tramite autovetture, natanti etc.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 comma 4 della Legge 21/1992.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 5

Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. A) della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel rispetto della vigente normativa e dei criteri direttivi della Regione Toscana, approvati con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 131 del 1° Marzo 1995.

2. Sulla base di quanto esposto al comma precedente viene confermato il numero di 4 autorizzazioni per noleggio con conducente con autovetture da assegnare ex novo tramite bando pubblico (contingente che era stato a suo tempo già previsto dal Piano Provinciale di Bacino Zero, approvato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto).

Articolo 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa di dimensioni cm.22x11 con la scritta " NOLEGGIO" Unitamente allo stemma del Comune di Follonica. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Follonica.
2. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno in posizione visibile al cliente trasportato un cartello, indicante il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami, relativi alla prestazione del servizio. Deve, inoltre, essere tenuto a bordo una copia del Regolamento Comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse.

Articolo 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l'altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 8

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatorio. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune di Follonica a condizioni di reciprocità.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 9

Requisiti

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati, titolari del certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;
- c) idoneità finanziaria.

2. Non soddisfa i requisiti della idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- d) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
- e) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 6 Settembre 1993 n. 67.

4. L'idoneità finanziaria è certificata da un Istituto di credito o da altro soggetto abilitato.

Articolo 10

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Durante il servizio il titolare deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo, di cui al comma precedente.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di autorimessa nel territorio comunale.
2. con il bando il Dirigente del settore invita gli interessati a presentare apposita istanza in regolare bollo, che verrà esaminata dalla Commissione di Concorso.
3. Dell'avvenuta emanazione del bando è data notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all'Albo Pretorio del Comune. Il termine di trenta giorni, per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.

Articolo 12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di concorso.

Articolo 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il Punteggio a fianco di ciascuno indicato:
 - a) anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persona con autovettura, risultante dal certificato C.C.I.A.A. Registro Imprese e/o Albo Artigiani o periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di impresa esercente attività di noleggio con conducente ovvero servizio di taxi PUNTI 0,5 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 5;
 - b) possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente, svolto mediante autovettura PUNTI 1 per ogni autorizzazione fino ad un massimo di punti 3;
 - c) conoscenza documentata di una o più lingue straniere PUNTI 1 per ogni lingua straniera parlata.
2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria di punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.
4. A parità di età l'autorizzazione viene assegnata a chi ha presentato per primo la domanda. In caso di parità dei due elementi si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.

Articolo 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il dirigente responsabile del servizio approvata la graduatoria del concorso, provvede all'assegnazione e al rilascio del titolo; che verrà rilasciato dal Dirigente Responsabile del Servizio.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Articolo 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che il mezzo oggetto del noleggio venga sottoposto annualmente a verifica tecnica (Art. 80 C.d.s.).
2. L'autorizzazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento senza preavviso in tutti i casi

previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Articolo 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- b) aver compiuto sessanta anni d'età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. Pur in presenza di una delle condizioni predette è fatto divieto di trasferire l'autorizzazione ad un soggetto, che si trovi nelle condizioni previste nel successivo comma 4 del presente articolo.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa" è ammesso a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9. In caso di mancato accordo tra i coeredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve comunque essere esercitato direttamente da un erede, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purchè in possesso dei requisiti previsti. Qualora entro il termine di due anni, il trasferimento a terzi non venga perfezionato, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.

3. E' autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere regolarmente registrato. Una copia conforme all'originale deve essere depositata presso l'Ufficio Competente.
- b) la dichiarazione di successione(qualora esista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede devono comunque essere in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 9

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere a farsi trasferire una nuova autorizzazione.

5. Il titolare o l'erede, che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione, deve presentare domanda scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 17 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture, aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada approvato con D.Lgs. n°285/1992 e relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, etc..).

Articolo 18 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di soggetto sprovvisto di idoneità professionale.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al competente Ufficio Comunale entro il termine perentorio di due giorni.

Articolo 19 Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Presso l'Albo Petrolio, il Comando Polizia Municipale e i locali Uffici di Informazioni Turistiche sono pubblicati gli elenchi indicanti i noleggiatori da rimessa autorizzati nel territorio comunale ed il loro recapito telefonico.

Articolo 20 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali, stabilita dall'Amministrazione comunale;
 - e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - f) prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
 - g) curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
 - h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
 - i) per recarsi al luogo indicato dal cliente effettuare il percorso più vantaggioso in termini economici per il cliente, salvo espressa richiesta o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
 - l) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune;
 - gli estremi dell'autorizzazione;
 - il numero telefonico dell'Ufficio Comunale competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - copia dell'atto, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.
- m) tenere a bordo copia del Regolamento comunale, relativo al servizio, da esibire a chiunque ne abbia interesse;
- n) consegnare al Comando Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone non richiedenti se non accompagnate da quelle che hanno ordinato la corsa Il presente divieto non opera per i servizi di cui al precedente articolo 7;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata con il cliente;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 21

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto non avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 22

Collaborazione alla guida

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purchè regolarmente iscritti al ruolo, di cui all'articolo 10.

Articolo 23

Interruzione del trasporto

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Articolo 24

Tariffe

- 1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti interessate.
- 2. La Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio, così come stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della Legge 21/1992.

Articolo 25

Contachilometri

- 1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio Comunale.

Articolo 26

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello

locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Articolo 27

Responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo dipendente.

Articolo 28

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio Comunale o agli organi addetti alla vigilanza appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Gli organi, di cui al comma precedente, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente sui provvedimenti già adottati, proponendo eventualmente gli ulteriori atti, che ritengono di adottare.
3. All'interno di ogni vettura è esposto in posizione ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici Comunali, a cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 29 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed altri organi di Polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Articolo 30 Idoneità dei mezzi di servizio

1. I veicoli in servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica.
2. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sulla idoneità, dei mezzi al servizio. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 31 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 21 del 15 Gennaio 1992 e dalla Legge della Regione Toscana n. 67 del 6 Settembre 1993, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite:

a) con le sanzioni amministrative previste ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25 a € 500. b) con sanzioni amministrative e di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 500 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 4 comma 3 per la mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
- b) violazione dell'articolo 6 comma 1 relativo al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione degli obblighi, di cui all'articolo 7 per esercizio non autorizzato di un servizio integrativo dei servizi di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri comuni, che non riconoscono le condizioni di reciprocità, di cui all'articolo 8;
- e) violazione dell'articolo 11, comma e, per la mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione a ruolo;
- f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine, di cui all'articolo 18 comma 2;
- g) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa, come previsto dall'articolo 19;
- h) violazione degli obblighi sul comportamento in servizio da parte del noleggiatore previsti dall'articolo 20;
- i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, come previsto dall'articolo 25 comma 2;
- l) mancata esposizione, all'interno della vettura, dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio comunale, a cui indirizzare i reclami, come previsto dall'articolo 20 comma 1 lettera l.

3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di noleggio, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo, prevista dall'articolo 6 della Legge 21/1992 e dall'articolo 3 della legge della Regione Toscana n. 67/1993, è punito ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge della Regione Toscana con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,57.

Articolo 32 Sospensione dell'autorizzazione

1. La sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio è applicata con provvedimento del Dirigente competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada, tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, così come previsto dall'articolo 4 comma 4 e dall'articolo 22 del presente Regolamento;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, come previsto dall'articolo 21 comma 1 lettera c;
- e) violazione per la terza volta, nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 33 comma 2;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Dirigente competente, autonomamente, dispone circa il periodo di sospensione dell'autorizzazione da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri di competenza, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 33

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio viene revocata dal Dirigente nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 3 della Legge 67/1993 nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
- b) accumulo, da parte del titolare, nell'arco di un quinquennio, di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
- c) interruzione ingiustificata del servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con licenze per il servizio di Taxi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1;
- e) svolgimento, da parte del titolare dell'autorizzazione, di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore, ai sensi dell'articolo 15 comma 4;
- f) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dall'articolo 16;
- g) per motivi di interesse pubblico.

2. Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla Legge.

3. La revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza.

Articolo 34

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente competente, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 18 del presente regolamento.

2. La decadenza viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza.

Articolo 35

Effetti conseguenti alla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa in caso di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

Articolo 36

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al CAPO V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 21 Novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 37

Abrogazione delle norme precedenti

1. Tutte le precedenti norme regolamentari in materia di servizio di noleggio con conducente e autovettura sono abrogate.